

CAMERA DEI DEPUTATI N. 937

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **ROTUNDO**

Agevolazioni fiscali per le imprese meridionali

Presentata il 20 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi tempi, soprattutto in occasione del varo della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), è stato posto al centro dell'attenzione l'opportunità di utilizzare la leva fiscale per attrarre investimenti nelle aree economicamente meno sviluppate del nostro Paese.

In merito all'opportunità non ci sono dubbi: accanto alle strategie messe in campo in questi ultimi anni per accorciare il divario tra nord e sud deve esserci anche l'utilizzo della leva fiscale. Non si può rinunciare ad uno strumento così potente per attrarre gli investimenti nelle aree depresse dell'Italia. In un Paese ad economia duale come il nostro, in cui convivono alcune fra le aree più ricche d'Europa con altre fra le più arretrate, non è possibile adottare politiche uguali per

tutto il territorio nazionale. Bisogna stabilire condizioni di maggiore favore per chi investe nel Mezzogiorno e crea nuova occupazione. Una politica economica uguale per tutto il Paese può avere effetti diseguali e distorsivi. E se si creano le stesse convenienze per un territorio del nord e per uno del sud, le imprese non avranno interesse a spostarsi al sud.

L'Italia presenta fortissimi squilibri fra nord e sud. In nessun'altra nazione europea — tranne la Germania — abbiamo divari così forti. C'è un'intera area del nostro Paese — ben delimitata e che coincide con le regioni meridionali — in cui il tasso di disoccupazione è del 22 per cento, mentre nel nord tale problema è quasi del tutto inesistente. Di fronte ad una situazione di questo tipo, dobbiamo adottare una terapia d'urto che non può non

contemplare anche il ricorso alla leva fiscale. Con il cosiddetto contributo *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione della Comunità europea 92/C 213/02 del 20 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, e successive modificazioni, sarebbe possibile per le piccole e medie imprese

(PMI) meridionali un risparmio di lire 200 milioni in tre anni sull'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

Poiché la Commissione delle Comunità europee consente interventi di questo tipo per un periodo limitato, l'applicazione del contributo *de minimis* sarebbe in vigore per tutto il periodo di vigenza dei Fondi comunitari, e cioè fino al 2006.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prodotto nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 27 per cento in deroga a quanto disposto dall'articolo 91 del medesimo testo unico. L'applicazione dell'aliquota agevolata non può apportare un beneficio d'imposta superiore all'importo del contributo *de minimis*, come definito dal paragrafo 3.2 della comunicazione della Commissione delle Comunità europee 92/C 213/02 del 20 maggio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C/213 del 19 agosto 1992, come modificata dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 68 del 6 marzo 1996.

2. L'aliquota agevolata di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 2006.

ART. 2

1. La determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per gli utili distribuiti dalle imprese beneficiarie del regime agevolato di cui all'articolo 1 della presente legge, è effettuata in relazione alla misura del beneficio ottenuto.

2. I criteri e le modalità del meccanismo di adeguamento di cui al comma 1 sono stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

1. Ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a carico delle imprese beneficiarie del regime agevolativo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, specifiche norme di attuazione.

